

XVIII legislatura

A.S. 2329:

"Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"

Luglio 2021
n. 230



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2329: "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro"». NL230, luglio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale</i>)	7
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018</i>).....	8
Articolo 5 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	10

Articolo 1

(Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia)

Il comma 1, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, dispone che le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.

Il comma 2 dichiara le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
- c) tiraggio aereo (*air draft*) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, finalizzato:

a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;

b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro 20 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2, e delle imprese di cui lo stesso si avvale.

Il comma 4 intende salvaguardare i lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito. In particolare, la platea dei lavoratori interessata è quella impiegata dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera b) del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo; dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994; dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione; dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice; dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2.

A tale riguardo il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.

Il comma 5 al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, attribuisce alla competente Autorità di Sistema Portuale la facoltà

di procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell’Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio.

Il comma 6 attribuisce ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la fissazione delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

Il comma 7 provvede agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo pari a 40 milioni per l’anno 2021 e a 25 milioni per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 5.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Istituzione Fondo per l'erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo - maggiore spesa corrente	35	20			35	20			35	20		
Incremento Fondo sociale occupazione e formazione - maggiore spesa corrente		5	5			5	5			5	5	

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che ai fini della quantificazione degli oneri di cui al comma 3, lettera a), stimati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, sono state considerate le seguenti ipotesi, anche sulla base dei dati forniti dalle maggiori compagnie di navigazione crocieristica operanti presso il terminal passeggeri di Venezia.

In particolare, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 31 dicembre 2021 sono state stimate n. 55 crociere, con una media passeggeri per singola crociera pari a 2.083 unità. Tenuto conto del numero di passeggeri complessivi stimati (114.583 unità) è stata considerata una percentuale di prenotazioni già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto – legge, pari al 56%.

Al contempo, in considerazione del divieto di transito nella laguna di Venezia previsto dall’articolo 1, comma 2, la RT stima un tasso di cancellazione pari al 15% dei passeggeri che hanno già effettuato la prenotazione.

Inoltre, ai fini della stima complessiva si è provveduto a tener conto:

- a) delle iniziative di natura commerciale poste in essere dalle compagnie di navigazione crocieristica al fine di ridurre il tasso di cancellazione delle prenotazioni già effettuate ed incentivare le prenotazioni relative alle crociere già programmate, consistenti nel riconoscimento di uno sconto di circa 80 euro per ciascun passeggero;
- b) i maggiori costi (costo del terminal aggiuntivo ed extra security, gestione dei bagagli dei passeggeri in arrivo ed in partenza da Venezia, trasporto da e per Venezia dei passeggeri imbarcati) che le compagnie di navigazione crocieristica saranno chiamate a sostenere per l’attracco delle navi in altri porti ubicati in prossimità della città di Venezia (Porto di Monfalcone o Porto di Trieste) e quantificati mediamente in circa 135 mila euro per singola nave.

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati:

Rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte								
N. crociere	Media passeggeri per crociera	Totale passeggeri	% passeggeri prenotati / passeggeri totali	Passeggeri prenotati	% cancellazione	n. passeggeri cancellati	costo medio a passeggero	costo stimato
55	2.083	114.583	56%	64.167	15%	9.625	1.437	13.829.520
Costi aggiuntivi trasferimento porto di partenza da Venezia a Monfalcone/Trieste								
N. crociere	Costo medio per crociera	Totale						
55	135.417	7.447.917						
Rimborso stimato per passeggeri imbarcati								
N. passeggeri imbarcati	Rimborso riconosciuto	Totale						
104.958	80	8.396.667						
TOTALE RIMBORSI		29.674.103						

Ai fini della quantificazione degli oneri di cui alla lettera b), stimati in 5 milioni per l'anno 2021 e in euro 20 milioni per l'anno 2022, la RT afferma che è stata considerata, relativamente all'anno 2021, la cancellazione di tutte le navi interessate dal divieto di cui all'articolo 1, comma 2, di cui era previsto l'arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia fino al termine della stagione crocieristica.

Relativamente all'anno 2022, la RT ha considerato circa 248 navi in arrivo presso il terminal passeggeri di Venezia (con una riduzione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del 40% rispetto ai valori del 2019), stimando, in considerazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, la cancellazione di 128 navi e l'approdo presso il porto di Marghera di 120 navi, da gestire con la c.d. modalità Redentore (trasporto via terra o via mare del passeggeri presso la stazione marittima di Venezia).

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati:

Anno	Numero navi	Numero navi cancellate	Ipotesi ormeggi disponibili a Marghera nel WE	Ipotesi ormeggi disponibili a Marghera 7gg/7 (Canale Nord)	Navi in modalità Redentore	Ristoro per nave cancellata (in €)	Ristoro per nave in modalità Redentore (in €)	Ristoro per nave cancellata	Ristoro per nave modalità Redentore	Ristoro totale
		a)	b)	c)	d)=b*60gg+c*120gg	e)	f)	g)=a*e	h)=d*f	i)=h+g
2021	55	55	0	0	0	90.000,00 €	70.000,00 €	4.950.000,00 €	- €	4.950.000,00 €
2022	248	128	2	0	120	90.000,00 €	70.000,00 €	11.520.000,00 €	8.400.000,00 €	19.920.000,00 €
TOTALE								16.470.000	8.400.000	24.870.000

Sui restanti commi da 4 a 7 la RT si limita a fornirne la descrizione.

Al riguardo, in relazione al comma 3, lettera a), posto che la norma dispone il divieto di transito delle navi in esame nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia a decorrere dal 1° agosto 2021 e che una delle condizioni per poter accedere ai contributi è che la compagnia di navigazione abbia, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, comunicato l'effettuazione a far data dal 1°

agosto 2021 di transiti nelle citate vie d'acqua, al fine di circoscrivere l'onere al solo anno 2021, andrebbe chiarito se tali compagnie non abbiano già comunicato l'effettuazione di transiti anche successivamente alla data del 31 dicembre 2021. Infatti, stante il tenore letterale della norma non sembra siano da escludere dall'eventuale contribuzione, anche se si prevede uno stanziamento di risorse per il solo anno 2021, gli eventuali passaggi di navi successivi al 31 dicembre 2021 già comunicati dalle predette compagnie.

Relativamente alla quantificazione degli oneri recati al comma 3, anche se l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento, si segnalano innanzitutto degli errori di calcolo che però non inficiano la quantificazione complessiva dell'onere¹. Soprattutto però non vengono riportate le metodologie utilizzate per determinare in 1.437 euro il costo medio per passeggero, il costo medio per nave da crociera aggiuntivo per trasferimento dal porto di partenza da Venezia a Monfalcone/Trieste, l'onere per ristoro per nave cancellata e quello per nave in modalità redentore. A tale proposito, non appare chiaro perché se nel 2021 sarà possibile ormeggiare solo a Monfalcone o Trieste invece dal 2022 sarà disponibile anche Marghera con conseguenti minori costi di ristoro (70 mila per nave anziché 90 mila). Qualora la disponibilità solo dal 2022 di Marghera fosse da riconnettersi ai lavori previsti dal successivo articolo 2 del decreto in esame, si osserva che nel 2021 per tali interventi sono stanziati solo 2 milioni dei 157 milioni di euro totali, per cui nel 2022 non dovrebbero determinarsi novità strutturali².

Dato che anche il rimborso di 80 euro per passeggero viene posto a base della quantificazione degli oneri e che solo per questa parte ammonterebbero a più di 8 milioni di euro, ne andrebbe fornita la fonte informativa ed andrebbero acquisite rassicurazioni sulla stima, trattandosi di rimborsi conseguenti a scelte di privati difficili da prevedere.

Con riferimento ai contributi per il gestore del terminal di approdo per 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per il 2022, in relazione al numero di navi attese e quindi cancellate dal decreto in esame, si osserva che proiettando il dato degli ultimi 5 mesi del 2021 su dodici mesi si avrebbe un totale di 132 navi e non di 248 navi come previste dalla RT e ciò pur avendo previsto una riduzione del 40% dei valori del 2019. Si chiede quindi conferma della coerenza delle due stime di navi che sarebbero cancellate: sole 55 per 5 mesi del 2021 e ben 248 nel 2022.

Analogamente, anche se l'onere sembra configurato come limite di spesa con riferimento al comma 4, si rileva che la RT non fornisce dati a supporto dell'idoneità delle somme stanziare, quali la platea, la retribuzione media, il numero di giornate lavorate. Peraltro, si osserva che la norma genericamente prevede misure di sostegno al reddito senza però

¹ In particolare, si evidenzia che il totale dei passeggeri complessivi stimati, sulla base di una media di 2.083 passeggeri per crociera e 55 crociere non è 114.583 ma 114.565, quindi leggermente inferiore a quanto riportato in RT; il costo stimato dei rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, alla luce dei nuovi calcoli, risulta leggermente inferiore rispetto a quello stimato in RT (13.828.912 euro e non 13.829.520)

² Ad esempio, secondo la RT di cui al successivo articolo 2, per la manutenzione dei canali finalizzati al transito delle navi lungo il canale Malamocco-Marghera agli ormeggi temporanei di Porto Marghera sarebbero necessari 65 milioni di euro, cifra molto superiore a quanto stanziato nel 2021 (2 milioni) e nel 2022 (8 milioni).

definirle esattamente, demandando quindi interamente al decreto ministeriale previsto la loro configurazione.

In relazione al comma 5, seppure si tratta di norma che attribuisce solo una facoltà e non un obbligo all'Autorità di sistema portuale, ricordato che essa rientra nell'elenco di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, si rileva che si prefigurano possibili nuovi oneri, in termini di minori entrate, a carico del bilancio della suddetta autorità. Andrebbero forniti perciò dati idonei a dimostrare la presenza in bilancio di un avanzo disponibile o la possibilità di rimodulare le spese per far fronte alle possibili minori entrate da canone concessorio. Sulla proroga della durata della concessione, andrebbe poi valutata la compatibilità con la normativa europea.

Per la copertura degli oneri recati dalla presente disposizione si rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 5.

Articolo 2

(Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

Il comma 1 nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

- a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale;
- c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

Il comma 2 stabilisce che al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

Il comma 3 attribuisce al Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi la facoltà di rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

Il comma 4 attribuisce ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione di detti interventi, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della citata percentuale. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario da determinarsi in misura non superiore a 50 mila euro annui di parte fissa più 50 mila euro di parte variabile, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della suddetta quota percentuale. I quadri economici di cui al presente comma sono desumibili dal sistema di monitoraggio cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - maggiore spesa c/capitale	2	8	15	42	2	8	15	42	2	8	15	42

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'ammontare complessivo delle opere da realizzare di competenza del Commissario è quantificato in euro 157.000.000 con trattazione analitica come da tabella di seguito riportata:

	Intervento	Costo totale intervento in euro
1	Ormeggi temporanei nel Porto di Marghera	2.000.000,00
2	Attrezzamento temporaneo della Banchina sul Canale Industriale Nord, Sponda Nord per 1 nave da 340 mt	13.000.000,00
3	Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 mt e realizzazione di un terminal passeggeri presso Canale Nord	62.000.000,00
4	Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione Marittima	65.000.000,00
5	Opere accessorie finalizzate al miglioramento della navigabilità ed acquisizioni aree	15.000.000,00
		157.000.000,00

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione dell'onere, pur se lo stesso sembra configurarsi come limite di spesa, si osserva che non vengono forniti i dati e gli elementi posti a base della sua determinazione, per cui non risulta possibile effettuare una valutazione di congruità dell'onere in esame rispetto alle finalità previste dalla norma.

Inoltre, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalla RT sui costi degli interventi, non residuerebbero risorse per la copertura delle spese di supporto tecnico, di ricorso a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti pubblici, e di nominare fino a due sub-commissari, i cui oneri, in entrambi i casi, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della quota

percentuale che dovrà essere determinata con decreto ministeriale per le spese di supporto tecnico.

Con riferimento alla possibilità da parte del Commissario di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, andrebbe assicurato che i predetti enti possano adempiere le proprie attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Relativamente agli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'identico impatto che gli oneri di natura capitale esplicano su tutti e tre i saldi di finanza pubblica, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei casi con effetti nei primi anni maggiori in termini di saldo netto da finanziare e più limitati sui restanti saldi.

Per la copertura degli oneri recati dalla presente disposizione si rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 5.

Articolo 3

(Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale)

Il comma 1, in via eccezionale, consente alle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 preclude ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (finalizzate a licenziamenti individuali o collettivi) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 3 esclude che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 si applichino nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASPI). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 4 prevede che i trattamenti di cui al comma 1 siano concessi nel limite massimo di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di

spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che la platea coinvolta dal comma 1 è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all'INPS. Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 13 settimane.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGO (euro) 2021
Prestazione: 1.015,80
Assegno al nucleo familiare: 50,00
Copertura figurativa: 719,90
TOTALE: 1.785,70

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021 (di cui 12,2 milioni di euro per prestazione, 0,6 milioni di euro per ANF e 8,6 milioni di euro per contribuzione figurativa). Ai sensi del comma 4, a tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, a sua volta assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite di spesa, nulla da osservare, nel presupposto che sia confermata l'esattezza della platea indicata (4.000 lavoratori) e che sia assicurato che l'utilizzo degli occorrenti 21,4 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta comunque un adeguato grado di modulabilità rispetto alle misure da finanziare, non pregiudichi interventi già avviati o programmati, anche in via prospettica, su tali somme.

Articolo 4 **(Modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018)**

Il comma 1, novellando l'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, proroga per l'anno 2022 le disposizioni ivi contenute con riferimento all'esonero del pagamento delle quote di accantonamento di TFR (al fondo di tesoreria dell'INPS) e del contributo di licenziamento, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012³ per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che richiedono il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (nel limite di spesa di 16 milioni di euro complessivi per il

³ Somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Tale massimale è pari per il 2021 a 1.335,40 euro.

2022, come implicitamente risulta dal contenuto della novella). La relativa copertura resta a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative alle istanze presentate nel periodo di riferimento della norma, ritenendo tale informazione non ancora esaustiva della portata del fenomeno, stima prudenzialmente circa 3.000 lavoratori rientranti nel campo di applicazione della proposta normativa in esame con una retribuzione media annua nel 2021 pari a 28.630 euro.

La stima è stata effettuata, in via prudenziale, nell'ipotesi di una durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale pari a 12 mesi e un'anzianità aziendale dei lavoratori pari a 3 anni.

Gli oneri per l'anno 2022 derivanti dalla disposizione sono quantificati in 16 milioni di euro (di cui 9,6 milioni per esonero del contributo di licenziamento) che costituiscono limite di spesa, cui si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, che presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, preso atto che l'onere resta configurato in termini di tetto di spesa, fra l'altro ancora assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio e ed eventuale blocco di ulteriori concessioni, si rileva che la quantificazione, sulla base dei dati indicati (di particolare rilievo, stante la prudenzialità degli altri valori, è la conferma della congruità del dato afferente al numero dei lavoratori coinvolti), risulta sostanzialmente corretta per quanto attiene all'onere relativo all'esonero del pagamento delle quote di accantonamento di TFR (6,4 milioni). In relazione all'onere per l'esonero del contributo di licenziamento, si osserva invece che la quantificazione sembra decisamente sovrastimata, atteso che gli oneri dovrebbero sfiorare i 5 milioni di euro invece che attestarsi sui 9,6 milioni indicati dalla RT⁴. Si segnala, comunque, la coincidenza dell'importo calcolato sulla base di dati di monitoraggio, evidentemente corretti per motivi prudenziali, con l'onere calcolato per il 2020 e il 2021 dal decreto-legge n. 109 del 2018. Inoltre, si fa presente che la tipologia delle imprese in questione potrebbe non rendere agevole il ripristino delle condizioni affinché tali imprese possano adempiere agli oneri relativi ai benefici in esame, qualora il limite di spesa risultasse superato, anche solo in via prospettica, pur se tale rischio, in realtà, prescinde dalla norma in esame, sussistendo in ogni caso.

Per i profili di copertura si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 3.

⁴ Infatti, atteso che il contributo è determinato nella misura indicata nella precedente nota 3 e che pertanto, in presenza di un'anzianità aziendale di 3 anni, esso va moltiplicato per 3 (essendo dovuto per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi 3 anni), si avrebbe un onere per lavoratore pari a: $41/100 \times 1.335,40 \times 3 = 1.642,5$ euro. In presenza di 3.000 lavoratori l'onere sfiorerebbe appunto i 5 milioni di euro.

Articolo 5 **(Copertura finanziaria)**

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026:

- a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per esigenze indifferibili;
- c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022;
- d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, premesso che tutti i fondi utilizzati a copertura presentano le occorrenti disponibilità per il triennio 2021-2023, come è risultato da un riscontro diretto, andrebbe confermata la sussistenza delle necessarie risorse per il triennio 2024-2026. Nulla da osservare sull'utilizzo di risorse in conto capitale ai sensi della lettera d), atteso che l'ammontare degli oneri di parte capitale è pari (nel 2021 e nel 2022) o superiore (per gli altri anni) agli importi utilizzati a copertura.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2021 [Elementi di documentazione n. 9/2](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia
- " [Elementi di documentazione n. 9/3](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri
- " [Elementi di documentazione n. 9/4](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa
- " [Elementi di documentazione n. 9/5](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie
- " [Elementi di documentazione n. 9/6](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport
- " [Elementi di documentazione n. 9/7](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative
- " [Elementi di documentazione n. 9/8](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura
- " [Elementi di documentazione n. 9/9](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo
- " [Elementi di documentazione n. 9/10](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali
- " [Elementi di documentazione n. 9/11](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità
- " [Elementi di documentazione n. 9/12](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente
- Lug 2021 [Nota di lettura n. 227](#)
A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 228](#)
A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport"
- " [Nota breve n. 23](#)
Le previsioni economiche estive 2021 della Commissione europea
- " [Elementi di documentazione n. 10](#)
Rendiconto 2020 (A.S. 2308) e Assestamento 2021 (A.S. 2309)
- " [Nota di lettura n. 229](#)
A.S. 2320: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>